



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio III – Direzione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Unità centrale di crisi

Oggetto: Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) – Ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus della Blue tongue sul territorio nazionale. Modifica Allegato B dispositivo dirigenziale prot. n. 5662 – P- del 14 marzo 2014.

VISTO il testo unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA l'Ordinanza ministeriale del 11 maggio 2001 concernente misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini, e successive modifiche;

VISTA la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 225 relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della “lingua blu” degli ovini;

VISTO il comma 349, articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) di modifica al decreto legislativo n. 225/2003;

VISTO il Regolamento (CE) N. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale, e successive modifiche;

VISTO il Piano di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dall'Italia alla Commissione Europea per l'anno 2014, approvato con decisione di esecuzione della Commissione 2013/722/UE;

VISTA la nota DGVA-VIII/1720/P-I 8.d/18 del 19 gennaio 2005 recante “Blue Tongue – provvedimenti e impiego del vaccino sierotipo 16 nella IV campagna di vaccinazione 2004-2005”;

VISTO il dispositivo dirigenziale prot. n. 5662 – P – del 14 marzo 2014 recante Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) – Ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus della Blue tongue sul territorio nazionale;

VISTO il dispositivo dirigenziale prot. n. 11754 del 30 maggio 2014 recante “Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) – Modifica dispositivo dirigenziale prot. n. 5662 del 14 marzo 2014” con il quale è stato modificato l'Allegato A del predetto dispositivo con l'inserimento della Provincia di Cosenza tra le zone in restrizione per sierotipo BTV1;

RILEVATO che la circolazione del sierotipo BTV8 ha registrato un sensibile decremento e rilevata altresì l'indisponibilità allo stato attuale di vaccini per tale sierotipo;

RITENUTO pertanto di modificare il capitolo 2.2 dell'Allegato B per i motivi suesposti;

ACQUISITO il parere e sulla base della valutazione del rischio del CESME;

SI DISPONE

Art. 1
(Oggetto e finalità)

Al capitolo **2.**

1. All'allegato B, del dispositivo dirigenziale prot. n. 5662 del 14 marzo 2014, capitolo 2. **Movimentazioni di animali da vita di età superiore ai 90 giorni**, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il sottocapitolo 2.2. è sostituito dal seguente:
"2.2.

In deroga a quanto disposto al precedente punto 2.1, in via transitoria e in considerazione dell'attuale assenza di disponibilità di vaccino per sierotipi virali diversi dal BTV 1, nel caso in cui **gli animali provengano da aziende o territori ricadenti in Province soggette a restrizione per tutti gli altri sierotipi diversi dal BTV1**, è consentita la movimentazione degli animali sensibili alla Blue tongue verso il restante territorio nazionale a condizione **che gli animali non provengano da aziende o territori ricadenti in Province epidemiologicamente sconosciute o da aziende con infezione in atto o da aziende site all'interno di Comuni con infezione in atto.**

Inoltre, gli animali devono essere:

- scortati dal Modello IV;
- gli animali e i mezzi di trasporto devono essere trattati con insetto repellenti.

Nel caso di animali spostati secondo la presente procedura la ASL di partenza deve notificare nelle 24 ore antecedenti lo spostamento alla ASL competente sull'azienda di destino che comunicherà l'arrivo degli animali alla ASL di origine."

Articolo 2 (Disposizioni finali)

1. Il presente dispositivo può subire modifiche e/o integrazioni sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle determinazioni della Commissione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gaetana Ferri

